



**CREMONA  
SOLIDALE**

**AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 96



20/12/2023 - 10.02  
A.S.C. Cremona Solidale  
CREMONA  
AFFARI GENERALI

Protocollo N°: 00005567/00 rif: CBA|3308324  
Data Movimento: 20/12/2023 - 10.02

**VERBALE DELLA DELIBERAZIONE**  
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza  
del 19 Dicembre 2023

**OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per il biennio 2024-2025 tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, esami di laboratorio, prestazioni di Medico Competente, prestazioni Addetto Sicurezza Laser e prestazioni di medicina trasfusionale, fornitura di sangue ed emocomponenti.**

L'anno duemilaventitré il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore diciassette e trenta, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott.ssa Marialuisa Rocca, Dott. Sergio Morandi e Dott. Andrea Barzanti.

Partecipano i Revisori Dott.ssa Elisabetta Pasquali, Dott. Andrea Gamba e Dott. Giovanni Costa.

Partecipa il Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Gentile.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi.

**IL PRESIDENTE**

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale con Delibera n. 07 del 31/01/2023 ha stipulato per l'anno 2023 una convenzione con l'ASST Cremona per l'erogazione di prestazioni specialistiche, di laboratorio e tecnico radiologico in scadenza al 31/12/2023;

**DATO ATTO CHE** sulla base della ricognizione dei fabbisogni aziendali dei servizi, si è ritenuto di consolidare la collaborazione con ASST Cremona, nella logica dei percorsi integrati con gli Enti del sistema sanitario e socio sanitario;

**RICHIAMATO** Il Piano Programma 2024, approvato con delibera n. 75 del 28/11/2023 che nell'ambito della Linea di intervento 1 "Relazioni Istituzionali e Stakeholders" pone come obiettivo per l'anno 2024, relativamente alla collaborazione con ASST Cremona, lo sviluppo dei servizi territoriali ed il raccordo con Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità per la centralità del loro ruolo nella Riforma LR 22/2021 (come nel PNRR), tramite la declinazione dell'accordo quadro tra le mission strategiche e gli obiettivi di integrazione indicati nella riforma sociosanitaria regionale;

**RITENUTO** opportuno pertanto, anche in ragione degli obiettivi strategici individuati nel Piano Programma 2024, ricordare il rinnovo della convenzione approvata con delibera n.07 del 31/01/2023, relativamente alle prestazioni specialistiche, alle prestazioni di laboratorio analisi con l'integrazione di nuovi accordi convenzionali riferiti nello specifico alle seguenti prestazioni:

- prestazioni per attività di medico competente;
- prestazioni per attività di addetto sicurezza laser;
- prestazioni di medicina trasfusionale e fornitura di sangue ed emocomponenti;

**PRESO ATTO** che ASST Cremona, in ragione della nuova disciplina sulle prestazioni libero professionali del personale del comparto professioni sanitarie, valida fino al 31/12/2025, di cui all'art 13 del DL n.34 del 30/03/2023, convertito nella Legge n.56 del 26/05/2023, ha comunicato con nota prot. n. 51523 del 30/11/2023 l'impossibilità a rinnovare per il biennio 2024-2025 la convenzione per l'erogazione di prestazioni da parte dei tecnici di radiologia, di cui alla delibera n. 07 del 31/01/2023;

**VISTO** il Decreto n. 85 del 21/11/2023 dell'ASST Cremona, SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane relativo all'approvazione delle *Linee Guida aziendali per l'applicazione dell'art.13 del Decreto Legge n.34/2023, convertito in L. n.56/2023, in materia di attività esercitabili dal Personale delle Professioni Sanitarie del Comparto Sanità*;

**DATO ATTO** che l'ASST di Cremona, con nota PEC Prot. n. 00005507 del 18/12/2023, trasmetteva all'ASC Cremona Solidale proposta di Convenzione per il biennio 2024-2025 per il rinnovo delle convenzioni in scadenza al 31/12/2023 relativamente alle prestazioni specialistiche, alle prestazioni di laboratorio analisi e per l'attivazione nuovi rapporti convenzionali riferiti nello specifico alle seguenti prestazioni:

- prestazioni per attività di medico competente;
- prestazioni per attività di addetto sicurezza laser;
- prestazioni di medicina trasfusionale e fornitura di sangue ed emocomponenti;

**RITENUTO** pertanto di procedere, per le ragioni esplicitate, all'approvazione della proposta di Convenzioni tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, per il biennio 2024-2025, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, esami di laboratorio, prestazioni di Medico Competente, prestazioni Addetto Sicurezza Laser (ALL.A) e prestazioni di medicina trasfusionale, fornitura di sangue ed emocomponenti (ALL.B), di cui agli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**DATO ATTO** che l'approvazione delle Convenzioni in oggetto, di cui agli allegati schemi (ALL.A), (ALL.B), relative alle prestazioni erogate dall'ASST Cremona, comportano oneri a carico del Bilancio esercizio 2024 e Bilancio esercizio 2025, sulla base dei costi specifici previsti nelle singole Convenzioni;

tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di Convenzioni tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, per il biennio 2024-2025, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, esami di laboratorio, prestazioni di Medico Competente, prestazioni Addetto Sicurezza Laser (ALL.A) e prestazioni di medicina trasfusionale, fornitura di sangue ed emocomponenti (ALL.B), di cui agli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che le l'approvazione delle Convenzioni in oggetto, di cui agli allegati schemi (ALL.A), (ALL.B), relative alle prestazioni erogate dall'ASST Cremona, comportano oneri a carico del Bilancio esercizio 2024 e Bilancio esercizio 2025, sulla base dei costi specifici previsti nelle singole Convenzioni;
3. di demandare l'U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore al perfezionamento degli accordi convenzionali in oggetto con ASST Cremona;
4. di disporre la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
5. di trasmettere il presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dr. Emilio Arcaini



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr.ssa Alessandra Bruschi



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA  
E L'AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE PER LA FORNITURA  
DI SANGUE E SUOI PRODOTTI E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE**

1

**TRA**

l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona con sede in Viale Concordia, 1 e p. I.V.A. n. 01629400191, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Area Accoglienza- Cup aziendali, Dott.ssa Carmen Ghidetti, con potere di firma delegata dal Direttore Generale dell'ASST di Cremona con decreto n.396 del 23.06.2023, da qui in poi denominata "Azienda fornitrice"

**E**

l'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", con sede legale e sede operativa in Cremona via Brescia n.207, P. I.V.A. n.01310740194, di seguito denominata "ASC Cremona Solidale", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto**

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di:

- a) Emocomponenti per uso trasfusionale;
- b) Emocomponenti per uso non trasfusionale;
- c) Prestazioni di medicina trasfusionale;
- d) Medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto – lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);
- e) Attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

**ARTICOLO 2**

**Obblighi delle parti**

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a:

- a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
- b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione,
- c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
  1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissima;



2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;
3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2

2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG .
- c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
- d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;
- e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
- f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

### ARTICOLO 3

#### **Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale ed attività correlate**

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

##### **a) Consulenza di medicina trasfusionale**

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.

##### **b) Sicurezza della trasfusione**

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero del buon uso del sangue.

**c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali**

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**d) Richiesta trasfusionale**

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**e) Indagini pretrasfusionali**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

**f) Assegnazione e consegna**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

**g) Modalità di confezionamento e trasporto**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

**h) Modalità di conservazione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

**i) Avvenuta trasfusione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

**j) Gestione delle unità non utilizzate**

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione ed i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

**k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi**

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

**l) Gestione delle unità autologhe**

Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui sopra, devono essere definite



le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Emodiluizione e recupero peri-operatorio**

Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria ed al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale**

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Produzione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali**

1. La Struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.
3. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:
  - In base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al Decreto 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione ed applicazione, in conformità alla normativa vigente;
  - Svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione**

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

## **ARTICOLO 8**

### **Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato**

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali ed il consenso informato alla trasfusione ed all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, si applicano le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

## **ARTICOLO 9**

### **Tracciabilità**

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.
2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

## **ARTICOLO 10**

### **Attrezzature, tecnologie e locali**

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici ed ulteriori allegati.

## **ARTICOLO 11**

### **Rapporti economici**

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla Struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, è prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari a Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti.
3. Gli esami di laboratorio non sono ricompresi nella tariffa dell'emocomponente fornito; conseguentemente, dovranno essere valorizzati come da nomenclatore e addebitati alla Struttura richiedente.
4. Per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.
5. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
6. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivise tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
7. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
8. I pagamenti a favore dell'Azienda fornitrice sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.



## ARTICOLO 12

### Durata

1. La presente convenzione decorre dal 1.1.2024 ed ha validità di tre anni, fino al 31.12.2026. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

## ARTICOLO 13

### Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona

## ARTICOLO 14

### Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento; è inoltre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assolta in modo virtuale dall'ASST.

La Fondazione si impegna a corrispondere all'ASST, con la prima fatturazione, un importo pari all'imposta complessiva dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, li \_\_\_\_\_

Per l'ASST di Cremona

IL DIRETTORE

SC AREA ACCOGLIENZA – CUP AZIENDALI

Dott.ssa Carmen Ghidetti

---

Per l'ASC Cremona Solidale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Alessandra Bruschi

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005  
"Codice dell'Amministrazione digitale"*

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA  
E L'AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" PER  
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ESAMI DI LABORATORIO,  
PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI ADDETTO SICUREZZA  
LASER**

1

**PERIODO: 1.1.2024 – 31.12.2025**

**PREMESSO**

- che da tempo sono in essere tra l'ASST di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale convenzioni per l'erogazione in favore di quest'ultima di prestazioni di specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio;
- che l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, con nota del 25/10/2023, ha richiesto all'ASST di Cremona la disponibilità al rinnovo delle convenzioni già precedentemente in essere e la stipula di una nuova convenzione per l'erogazione di prestazioni di medico competente e prestazioni di addetto alla sicurezza laser;
- che l'ASST, in possesso delle competenze professionali necessarie, è disponibile a garantire le prestazioni richieste attraverso il proprio personale Dirigente;
- che le parti hanno concordato di regolamentare gli accordi di collaborazione in un unico atto convenzionale disciplinante riportante in allegato le specifiche organizzative e gli aspetti economici delle singole attività prestate;
- che le prestazioni saranno rese fuori orario di servizio:
  - ai sensi dell'art. 115 comma 1 lett. C) del CCNL 19/12/2019 della dirigenza dell'Area della Sanità, da parte dei dirigenti medici individuati, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, dietro corrispettivo, definito in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale;
  - ai sensi dell'art 84, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell'area delle Funzioni Locali per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, dietro corrispettivo definito in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo

**TRA**

l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Cremona, con sede in Cremona, Viale Concordia, 1, C.F. e P. IVA 01629400191, rappresentata dalla Dott.ssa Carmen Ghidetti, Direttore S.C. Area Accoglienza – Cup Aziendali, con potere di firma delegata dal Direttore Generale della ASST di Cremona con decreto nr. 396 del 23/06/2023 (di seguito denominata ASST)

**E**

l'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", con sede legale e sede operativa in Cremona via Brescia n. 207, P. I.V.A. 01310740194, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi (di seguito denominata ASC Cremona Solidale)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1**

#### **Prestazioni oggetto della convenzione**

L'ASST di Cremona concorda di fornire alla ASC Cremona Solidale:

- Prestazioni specialistiche di consulenza medica (allegato 1)
- Prestazioni di laboratorio (allegato 2)
- Prestazioni di medico competente (allegato 3)
- Prestazioni di addetto sicurezza laser (allegato 4)

Le specifiche tipologie, quantità, tariffe e modalità di erogazione e rendicontazione delle prestazioni rese sono individuate negli allegati alla presente quale parte integrante.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2**

#### **Rendicontazione delle attività, fatturazione e modalità di pagamento**

La rendicontazione delle attività svolte, ai fini della successiva fatturazione, viene effettuata con le modalità specificate nei documenti allegati.

La fatturazione da parte dell'ASST avverrà con cadenza mensile, sulla base dell'attività svolta nel mese precedente; per le prestazioni di cui all'allegato 4 la fatturazione verrà effettuata con cadenza trimestrale.

L'ASC Cremona Solidale si impegna al pagamento entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

### **Art. 3**

#### **Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione decorre dal 1.01.2024 e scadrà il 31.12.2025.

Con preavviso di 60 giorni dalla naturale scadenza, e comunque in tempo utile per la formalizzazione della relativa procedura amministrativa, la parte interessata ha facoltà di richiedere il rinnovo della convenzione. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo sottoscritto dalle due parti.

Ai sensi dell'art 1373 del Codice Civile, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione, per tutte o per una parte delle tipologie di prestazioni riportate negli allegati, in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni a mezzo PEC.

### **Art. 4**

#### **Risoluzione**

In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti agli obblighi previsti dal contratto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, dopo che la parte adempiente abbia inviato tramite PEC formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la controparte non abbia provveduto a sanare l'inadempimento entro il termine fissato. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e al relativo compenso.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta di diritto nel caso in cui venissero meno i requisiti per l'esercizio dell'attività in oggetto da parte di uno dei contraenti, o qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione, disposizioni normative che ne impedissero la prosecuzione.



### **Art. 5 Modifiche**

La presente convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento, di intesa tra le parti o in dipendenza di nuove disposizioni normative. Qualsiasi modifica, anche dipendente da nuove disposizioni normative, comporta la predisposizione di nuova convenzione previo accordo delle parti.

### **Art. 6**

#### **Codice di comportamento e Prevenzione della Corruzione**

Le parti si impegnano, per quanto applicabili alle fattispecie oggetto del contratto, ad assumere comportamenti conformi a quanto previsto dai rispettivi Codici di Comportamento per il personale, Codici Etici e Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottati ai sensi della legge n. 190/2012 e del DPR n.62/2013 e pubblicati sui siti istituzionali degli Enti contraenti, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione. Le parti, inoltre, in relazione alla sopra richiamata normativa, si impegnano reciprocamente a comunicare la sussistenza o l'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.

### **Art. 7**

#### **Riservatezza e trattamento dati**

Le parti, in esecuzione del presente accordo e delle finalità che si intendono perseguire, opereranno in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Ciascuna delle contraenti si impegna ad osservare la massima riservatezza sui dati personali e particolari dei quali i soggetti autorizzati dalla ASC Cremona Solidale e dall'ASST verranno a conoscenza per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Gli operatori autorizzati al trattamento dei dati personali dei pazienti, sia da parte dell'ASC Cremona Solidale sia da parte dell'ASST, sono pertanto tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo di segretezza e non comunicazione/divulgazione delle informazioni in ordine a notizie, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Le parti, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai fini di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'accordo.

### **Art. 8**

#### **Tutela dei lavoratori**

In osservanza alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'ASC Cremona Solidale garantisce, per il personale che in forza della presente convenzione presterà attività presso la propria sede, l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia e si impegna ad informare l'équipe medica dell'ASST di Cremona sui rischi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori all'interno delle proprie strutture.



**Art. 9**

**Foro competente**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cremona.

**Art.10**

**Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assolta in modo virtuale dall'ASST; l'ASC Cremona Solidale si impegna a corrispondere all'ASST, con la prima fatturazione, un importo pari all'imposta complessiva dovuta;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Allegati parte integrante:

All. 1: Prestazioni specialistiche di consulenza medica

All. 2: Prestazioni di laboratorio

All. 3: Prestazioni medico competente

All. 4: Prestazioni addetto sicurezza laser

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, li \_\_\_\_\_

Per l'ASST di Cremona  
IL DIRETTORE  
SC AREA ACCOGLIENZA – CUP AZIENDALI  
Dott.ssa Carmen Ghidetti

---

Per l'ASC Cremona Solidale  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Alessandra Bruschi

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005  
"Codice dell'Amministrazione digitale"*



## **ALLEGATO 1 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CONSULENZA MEDICA** **Codice contratto C37**

### **Art. 1**

#### **Prestazioni oggetto della convenzione**

L'ASST di Cremona concorda di fornire alla ASC Cremona Solidale esclusivamente a favore dei pazienti ricoverati per riabilitazione, presso l'azienda cliente, le seguenti prestazioni specialistiche a chiamata e per numero stimato:

- prestazioni di ortopedia per presunte 20 ore mensili;
- prestazioni di neurochirurgia per presunte 3 ore mensili;
- prestazioni di radiologia ed ecografia per presunte 15 ore mensili
- prestazioni di pneumologia per presunte 3 ore mensili
- prestazioni di psichiatria, per presunte 3 ore mensili
- prestazioni di infettivologia, per presunte 2 ore mensili
- prestazioni di neurologia, per presunte 4 ore mensili
- prestazioni di cardiologia, per presunte 4 ore mensili
- prestazioni di otorinolaringoiatria, per n. 2 ore mensili

### **Art. 2**

#### **Unità erogatrici delle prestazioni e scelta del personale**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate da personale dirigente medico delle unità operative di ortopedia, neurochirurgia, radiologia, pneumologia, psichiatria, malattie infettive, neurologia, cardiologia, otorinolaringoiatria e oculistica del Presidio Ospedaliero di Cremona, sotto la direzione ed il coordinamento dei rispettivi Direttori di Unità Operativa.

L'effettuazione delle prestazioni non configura alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il personale che svolge l'attività è tenuto alla stretta osservanza della regolamentazione dettata dall'azienda di appartenenza in tema di attività aziendali a pagamento, nonché delle vigenti norme generali e speciali, anche in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione.

Non è prevista la copertura assicurativa da parte dell'ASST per gli infortuni sul lavoro, compreso il rischio "in itinere" per recarsi alla sede della ASC Cremona Solidale o fare ritorno alla sede abituale di servizio o al domicilio.

L'erogazione delle prestazioni in convenzione non concorre alla quantificazione del fabbisogno assistenziale dovuto dalla struttura, anche a fini dell'assolvimento dei requisiti di accreditamento.

Non è prevista nell'oggetto della convenzione l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali in regime di SSN.

### **Art. 3**

#### **Erogazione delle prestazioni**

Il rapporto tra l'ASST e l'ASC Cremona Solidale si svolgerà secondo quanto indicato successivamente.

#### **ITER OPERATIVO**

Le prestazioni saranno erogate presso la sede dell'ASC Cremona Solidale su richiesta di quest'ultima direttamente alle Unità Operative interessate, tramite contatto telefonico ed e-mail ai recapiti che saranno forniti dalle UU.OO stesse al momento dell'attivazione del contratto.

La programmazione degli accessi dovrà essere concordata tra l'Unità Operativa e l'Azienda richiedente in modo che lo svolgimento dell'attività in convenzione risulti compatibile con l'integrale assolvimento in via prioritaria dei compiti istituzionali e assicuri la piena funzionalità dei servizi, senza in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

Di norma l'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali necessità di prioritario inderogabile assolvimento dei compiti istituzionali.

#### ITER AMMINISTRATIVO

Per conferma dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni e ai fini della successiva fatturazione, l'attività dovrà essere documentata all'UO Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST da parte dei dirigenti medici coinvolti, mediante l'invio mensile di una distinta contenente le seguenti indicazioni: Unità Operativa erogante, nominativo del medico, data delle prestazioni e ora d'inizio e fine dell'attività.

#### **Art. 4**

##### **Prezzo delle prestazioni**

Si conviene che il prezzo unitario da applicare alle prestazioni oggetto della presente convenzione è di € 120,00 per accesso fino ad 1 ora, € 120 /ora, con valorizzazione delle frazioni di ora effettivamente erogate, per le ore successive.

#### **Art. 5**

##### **Esenzione I.V.A.**

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n° 18 del DPR 633/72 e successive modifiche.

## **ALLEGATO 2 PRESTAZIONI DI LABORATORIO**

**Codice contratto C113**

### **Art. 1**

#### **Prestazioni oggetto della convenzione**

L'ASST di Cremona si impegna ad effettuare in favore dell'ASC Cremona Solidale, tramite i propri SMeL accreditati, gli esami di laboratorio richiesti per i pazienti e gli utenti della struttura nei diversi setting erogativi ed assistenziali, per un volume presunto di 40.000 esami all'anno (di cui circa 20.000 in regime ambulatoriale e circa 20.000 in regime di ricovero).

Le prestazioni in carico all'ASST di Cremona comprendono:

- il ritiro e trasporto del materiale biologico dalla sede dell'ASC Cremona Solidale al Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Cremona
- l'effettuazione e la refertazione delle analisi di laboratorio.

### **Art. 2**

#### **Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dal personale afferente agli SMeL dell'ASST in équipe individuata dal Direttore dell'U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Cremona, sotto la direzione ed il coordinamento di quest'ultimo.

### **Art. 3**

#### **Modalità di accettazione degli esami**

L'ASC Cremona Solidale provvede autonomamente all'accettazione degli esami tramite il proprio personale appositamente formato e autorizzato dall'ASST con specifiche credenziali di accesso agli applicativi aziendali.

Le postazioni di lavoro utilizzate per l'accettazione degli esami, sono di proprietà dell'ASC Cremona Solidale, con collegamento alla rete internet a carico dell'ASC Cremona Solidale e dotazione di monitor, tastiera, stampante A4, stampante per la produzione delle etichette da apporre sui campioni, lettore di codici a barre e lettori di smart card.

L'ASST garantisce l'accesso alla rete e agli applicativi aziendali con le modalità previste dalle policy aziendali, al fine di assicurare il rispetto delle vigenti normative in materia di gestione e sicurezza dei dati.

Il personale individuato dall'ASC Cremona Solidale provvede all'accettazione degli esami prescritti con ricettario SSN o ricetta dematerializzata (per i pazienti in regime ambulatoriale) e all'inserimento delle richieste per i pazienti in regime di ricovero, mediante registrazione delle stesse nel sistema informatico dell'ASST, seguendo le regole di accettazione fornite dall'ASST per la corretta identificazione e rendicontazione delle prestazioni.

Al termine dell'accettazione, gli operatori provvedono a stampare le etichette di identificazione del campione, da apporre sulle provette al momento del prelievo a cura del personale infermieristico.

Le ricette cartacee, o i promemoria delle ricette dematerializzate, devono essere trasmesse all'ASST, unitamente ai campioni biologici da analizzare, al fine di consentire eventuali controlli sulle prestazioni inserite e ai fini della conservazione documentale secondo norme di legge.



Tutte le prestazioni prescritte su ricettario SSN o con ricetta dematerializzata saranno rendicontate dalla ASST tramite il flusso unico delle prestazioni ambulatoriali e remunerate a carico del SSN, mentre le richieste per pazienti in regime di ricovero verranno poste a carico dell'ASC Cremona Solidale secondo le tariffe concordate al successivo art. 9.

Per i pazienti in regime ambulatoriale, eventuali prestazioni non ricomprese in esenzione o non ricomprese nel tariffario della specialistica ambulatoriale del SSN saranno soggette al pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria o della tariffa di solvenza da parte del paziente.

#### **Art. 4**

##### **Trasporto e consegna campioni biologici**

L'ASST provvede a propria cura e spese, tramite proprio personale autorizzato:

- al ritiro dei campioni biologici, debitamente etichettati al momento del prelievo, presso i punti di raccolta dell'ASC Cremona Solidale entro le ore 9,00 del giorno di effettuazione dei prelievi;
- al trasporto dei prelievi e del materiale biologico, utilizzando mezzi di trasporto e contenitori conformi alle procedure aziendali, idonei a garantire il trasporto in biosicurezza, in accordo alle normative vigenti;
- alla consegna del materiale entro le ore 10.00 del giorno stesso, al punto di ritiro dell'ASST, presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Cremona.

Le attività di ritiro e consegna sopra descritte sono garantite tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali.

#### **Art. 5**

##### **Refertazione e consegna referti**

I referti degli esami eseguiti vengono resi disponibili in formato digitale firmato, mediante visualizzazione e stampa tramite il sistema informatico dell'ASST messo a disposizione dell'ASC Cremona Solidale.

Il personale preposto alla stampa dei referti vi provvede nel rispetto delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali, come specificato all'art. 7 della convenzione.

#### **Art. 6**

##### **Materiale di consumo**

Il materiale di consumo direttamente necessario all'esecuzione dei prelievi – aghi, provette e contenitori per la raccolta del sangue e dei materiali biologici - è fornito dall'ASST, su richiesta periodica dei quantitativi necessari da parte della RSA allo SMeL di riferimento.

Il materiale viene consegnato a cura del personale dell'ASST in occasione del ritiro dei campioni biologici, previa sottoscrizione di apposita distinta di consegna.

#### **Art. 7**

##### **Oneri a carico dell'ASC Cremona Solidale**

L'ASC Cremona Solidale si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di prelievo e raccolta campioni, nelle proprie sedi e in sede domiciliare, conformemente alla normativa vigente e secondo le modalità operative di seguito specificate:



- l'attività di prelievo e raccolta campioni è effettuata mediante proprio personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione infermieristica e regolarmente iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- il responsabile sanitario dell'attività di prelievo e raccolta campioni è individuato nella persona del Direttore Sanitario;
- l'attività di prelievo e raccolta campioni è effettuata nel pieno rispetto delle procedure applicate dagli SMeL dell'ASST e da questi fornite alla struttura cliente, che disciplinano in particolare:
  - le modalità di preparazione del paziente
  - le modalità di identificazione e riconoscimento del paziente
  - il tipo di provette e contenitori da utilizzare
  - le modalità di identificazione univoca del campione
  - l'esecuzione del prelievo / raccolta del campione
  - la conservazione e trasporto del campione
  - la tracciabilità e rintracciabilità delle attività svolte
  - la ripetizione del prelievo o della raccolta del campione in caso di necessità
- ai fini dell'abilitazione da parte dell'ASST all'utilizzo degli strumenti informatici tramite l'attribuzione di specifiche credenziali di accesso e credenziali SISS, l'elenco nominativo del personale autorizzato all'accettazione esami e visualizzazione / stampa referti è comunicato all'ASST e mantenuto tempestivamente aggiornato con indicazione dei nuovi utenti e dei cessati.

#### **Art. 8**

##### **Ulteriori oneri a carico dell'ASST di Cremona**

È compito dell'ASST, tramite i propri SMeL, mantenere aggiornati i documenti forniti all'ASC Cremona Solidale relativamente alle procedure richiamate all'articolo precedente, nonché fornire e mantenere aggiornato l'elenco degli esami eseguibili in sede esterna alla sede centrale provvedere È, inoltre, onere dell'ASST:

- provvedere alla formazione e all'aggiornamento, ove necessario, del personale sanitario sull'applicazione delle procedure e degli operatori addetti all'accettazione esami e stampa referti per l'utilizzo del sistema informatico e per il corretto inserimento delle richieste secondo le regole regionali e nazionali di rendicontazione delle prestazioni;
- informare e mantenere aggiornato il personale stesso in merito ad eventuali nuove disposizioni normative che regolamentano l'attività in argomento.

#### **Art. 9**

##### **Prezzo delle prestazioni**

Per le prestazioni erogate in favore di pazienti in regime ambulatoriale, la remunerazione avverrà tramite rendicontazione nel flusso della specialistica ambulatoriale a carico del SSN, fatta salva la compartecipazione alla spesa sanitaria a carico del paziente, ove prevista.

Per gli esami erogati in favore di pazienti in regime di ricovero, le prestazioni saranno remunerate dall'ASC Cremona Solidale secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale per tempo vigente, scontate del 25%.

#### **Art. 10**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Cremona

**Esenzione I.V.A.**

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n° 18 del DPR 633/72 e successive modifiche.

**ALLEGATO 3 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE****Codice contratto C299****Art. 1****Prestazioni oggetto della convenzione**

L'ASST mette a disposizione della ASC Cremona Solidale un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 1 lettera a) e comma 3 dell'art. 38 D.Lgs 81/2008, non incompatibile ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello stesso, per svolgere l'attività di "medico competente" come previsto dal decreto citato.

Il medico che fornisce le prestazioni agisce con piena ed esclusiva responsabilità personale (professionale ed extraprofessionale), in armonia con gli indirizzi e le procedure di prevenzione adottate presso l'Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'ASST.

Sono previste da parte del datore di lavoro la nomina del medico competente (art. 18 D.Lgs 81/2008), e da parte del medico competente l'accettazione, entrambe formali.

Sono oggetto della convenzione tutte le prestazioni di medico competente obbligatorie in esecuzione degli art. 25, 29, 35, 39, 40, 41, 45, del predetto D.Lgs 81/2008, in merito alle quali si precisa in particolare:

- Attività di sorveglianza sanitaria, di medicina preventiva e promozione della salute: sono svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), come previsto dall'art. 39 D.Lgs 81/2008. Il programma sanitario viene proposto e confermato in accordo con i responsabili dell'ente cliente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Formulazione dei giudizi d'idoneità ai compiti specifici dei lavoratori sottoposti a sorveglianza: i giudizi d'idoneità sono definiti in relazione ai dati effettivamente segnalati dal datore di lavoro al medico competente. Trattasi dei dati occupazionali previsti dall'allegato 3A D.Lgs 81/08 ed in particolare la destinazione lavorativa o mansione e le sue eventuali variazioni, i fattori di rischio ai quali è esposto il lavoratore durante la propria attività, i tempi di esposizione agli stessi e l'uso eventuale di Dispositivi di Protezione Individuale;
- Attività di consulenza, informazione, formazione e collaborazione con i responsabili tecnici ed i lavoratori: trattasi della collaborazione alla valutazione dei rischi, al primo soccorso, all'informazione e formazione sui rischi, etc. (ex art. 25 D.Lgs 81/08), della relazione scritta per la riunione periodica ex art 35 dello stesso (se applicabile), d'eventuali riunioni secondo necessità ed opportunità emergenti, nel rispetto delle leggi vigenti, e d'eventuali accordi specifici;
- Gestione della cartella sanitaria e di rischio individuale: trattasi della predisposizione, compilazione, conservazione e trasmissione della documentazione clinica, da attuarsi secondo le nuove regole e modalità previste dal D.Lgs 81/08, e che prevedono tra l'altro al termine della sorveglianza, la consegna della cartella sanitaria al lavoratore e la trasmissione per via informatica di sua copia integrale all'ISPESL nei casi previsti;

L'ASC Cremona Solidale segnala che attualmente il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, secondo la definizione di lavoratore dell'art. 2 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08, è rappresentato da n. 430 lavoratori

L'ASC Cremona Solidale, inoltre, s'impegna a trasmettere al medico competente tutti i dati



necessari relativi agli stessi (anagrafici e lavorativi), non appena sarà attiva la convenzione, provvedendo in seguito a segnalare tempestivamente anche le eventuali variazioni (cessazioni e nuovi soggetti).

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione in coerenza con l'aspetto organizzativo dell'ente cliente.

Il Medico Competente si relaziona costantemente e strettamente con i Datori di lavoro e/o con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ragione della messa in atto della sorveglianza sanitaria prevista dai Documenti di Valutazione dei Rischi adottati o in corso di adozione.

## Art. 2

### Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate da personale dirigente medico in possesso dei requisiti necessari, dipendente dell'ASST con rapporto esclusivo, individuato nella persona della Dr.ssa Federica Pezzetti.

In caso d'impedimento inderogabile del medico competente già nominato, il responsabile dell'Unità Operativa di Medicina del Lavoro provvederà ad individuare un suo sostituto in possesso dei requisiti di legge, da proporre all'ente cliente.

Le prestazioni sono rese in nome e per conto dell'ASST e non configurano alcun rapporto di lavoro subordinato. Tutto il personale coinvolto nell'attività è tenuto alla stretta osservanza della regolamentazione dettata dall'Azienda d'appartenenza in tema d'attività aziendali a pagamento, nonché delle vigenti norme generali e speciali, anche in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione.

## Art. 3

### Erogazione delle prestazioni

Il rapporto tra l'ASST e l'ASC Cremona Solidale si svolgerà secondo quanto di seguito indicato.

#### ITER OPERATIVO

I tempi e le modalità dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono concordate direttamente tra l'ASC Cremona Solidale e il dirigente medico individuato, nel rispetto della normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria e prevenzione nei luoghi di lavoro.

In ogni caso il datore di lavoro:

- se non già fatto in precedenza, subito dopo l'attivazione della convenzione per tutti i lavoratori già attivi e successivamente per ogni nuovo lavoratore da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, segnala formalmente al medico competente tutti i dati previsti dalla normativa vigente, compresi quelli occupazionali relativi alla mansione specifica per la quale si richiede il giudizio d'idoneità.
- qualora fossero attivi, presso l'ente cliente, lavoratori da sottoporre agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, comprese nell'allegato 1 del provvedimento n. 99/CU 30 ottobre 2007 (G.U. N.266 del 15 Novembre 2007) e di cui alla Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 18/09/2008 (G.U. N.236 del 08-10-2008), l'ASC Cremona Solidale comunica per iscritto al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre all'accertamento, ottemperando alla

procedura (allegato A) stabilita dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 18/09/2008 (G.U. N.236 del 08-10-2008).

In particolare:

13

- la comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione della procedura di verifica per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista dell'allegato 1 e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata, in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio;
- la comunicazione dell'elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovrà essere effettuata, comunque, con frequenza minima annuale.
- per ogni altro aspetto non espressamente considerato si fa riferimento alla procedura di cui all'allegato A del Provvedimento della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 18/09/2008 (G.U. N.236 del 08-10-2008) e sue modificazioni.
- alla fine di ogni anno solare trasmette al medico competente i dati collettivi aziendali di sua competenza finalizzati alla compilazione da parte del medico competente del rapporto periodico all'ATS di cui all'art. 40 e all'allegato 3 B D.Lgs 81/2008 (tra cui in particolare: N. giorni di assenza per infortuni e malattia, infortuni denunciati, malattie professionali denunciate).

L'ASC Cremona Solidale si impegna a fornire le infrastrutture ed i mezzi ed informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti del presente atto.

ASC Cremona Solidale provvederà direttamente agli accertamenti clinico strumentali, previsti dal protocollo sanitario e stabiliti dal Medico Competente, non inclusi nella presente offerta.

#### ITER AMMINISTRATIVO

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 1 sarà documentata dal medico competente individuato, mediante dettagliato rendiconto mensile delle prestazioni eseguite, che sarà inviato sia all'ASC Cremona Solidale, sia alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST per la successiva fatturazione.

#### Art. 4

##### Prezzo delle prestazioni

A fronte delle prestazioni dettagliate nell'art.1 della presente convenzione, verrà applicata la tariffa annua forfetaria di € 14.400,00 su una stima massima di n. 3 accessi mensili della durata di 4/5 ore ciascuno. Il prezzo è da intendersi onnicomprensivo d'ogni spesa sostenuta dall'ASST per l'erogazione delle prestazioni.

L'importo sarà fatturato mensilmente dall'ASST per quote pari a 1/12 dell'importo annuo forfetario.

#### Art.5 Esenzione I.V.A.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72, come modificato dalla legge 133 del 13 maggio 1999, articolo 6 comma 10.



## **ALLEGATO 4 PRESTAZIONI ADDETTO SICUREZZA LASER** **Codice contratto C300**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del contratto**

L'ASST assicura all'ASC Cremona Solidale l'attività di consulenza e collaborazione per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche (laser) ex titolo VII del D.Lgs. 81/2008, tramite proprio personale dipendente, in possesso delle competenze professionali necessarie, afferente alla SC Ingegneria Clinica, individuato nella persona dell'Ing. Marco Cavecchi, Direttore dell'Unità Operativa.

L'attività comprende, in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) valutazione dei rischi da radiazioni ottiche (laser), mediante controllo delle rilevazioni e misure strumentali dei livelli di emissione, definizione dei livelli di esposizione, predisposizione delle conseguenti misure e procedure di prevenzione dei rischi e stesura del relativo documento di valutazione dei rischi ai sensi del titolo VIII del D.Lvo 81/08;
- b) aggiornamento delle valutazioni e dei documenti di cui alla precedente lettera a), in caso di variazione della dotazione strumentale, allorché i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la revisione, ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero determinarne l'obsolescenza o comunque a richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi (S.P.P.R.);
- c) identificazione annuale dei lavoratori esposti;
- d) assunzione della nomina di Addetto alla Sicurezza Laser previsto dalle norme CEI EN 61040 e dalle linee-guida della Regione Lombardia a prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche;
- e) effettuazione del corso annuale di formazione/informazione per i lavoratori esposti.

Le suddette prestazioni non configurano alcun rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'ASC Cremona Solidale.

### **Art. 2**

#### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

L'attività indicata al precedente art. 1 sarà erogata presso la sede dell'ASC Cremona Solidale, con calendarizzazione degli accessi, tempi e modalità di svolgimento preventivamente concordati tra il professionista incaricato dall'ASST e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASC Cremona Solidale.

### **Art. 3**

#### **Dotazione strumentale**

Al momento dell'adozione della presente convenzione, la dotazione strumentale dell'ASC Cremona Solidale, rilevante ai fini dell'attività in oggetto, è così costituita da:

- n. 1 sorgente 3B
- n. 1 sorgente 4

L'ASC Cremona Solidale tramite il proprio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle installazioni presenti,



all'acquisizione di nuove apparecchiature o alla dismissione di quelle obsolete nel corso della vigenza della convenzione.

#### **Art. 4**

##### **Attestazione dell'attività svolta**

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal professionista incaricato alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST, per la successiva fatturazione, mediante l'invio trimestrale della seguente documentazione:

- attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASC Cremona Solidale, indicante il numero e la tipologia di attrezzature sottoposte a sorveglianza nel trimestre con specificazione della data delle eventuali variazioni intervenute;
- cartellini di timbratura del consulente incaricato attestante la data ed il numero di accessi effettuati.

#### **Art.5**

##### **Corrispettivi**

A fronte delle prestazioni di consulenza di cui all'art. 1 della presente convenzione, verrà applicata la tariffa annua forfetaria di € 2.000,00 + IVA su una stima massima di n. 4 accessi annui. Il prezzo è da intendersi onnicomprensivo d'ogni spesa sostenuta dall'ASST per l'erogazione delle prestazioni.

L'importo sarà fatturato trimestralmente dall'ASST per quote pari a 1/4 dell'importo annuo forfetario.